

## DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO E NOTA MINISTERIALE 392 DEL 18 MARZO 2020 LE MISURE PER LA SCUOLA

Approvato, **nella giornata del 17 marzo 2020**, il decreto legge che reca misure di potenziamento del sistema sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Ulteriori chiarimenti, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono stati esplicitati nella **nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020**.

### Nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020 Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche

#### Lavoro agile

I Dirigenti scolastici fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica devono adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell'attività amministrativa per quanto possibile "in remoto". Si tratta in sostanza di mantenere "attive" e aperte le funzioni dell'istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura "fisica" di un edificio.

**[In sostanza, l'operatività dell'Istituzione deve funzionare attraverso il lavoro da casa. La ratio risiede nella norma, peraltro cogente, di carattere generale, di stare a casa e non si devono tollerare presenze a scuola senza le relative (personali) attività lavorative.]**

#### Lavoro agile anche per il dirigente scolastico

Per il Dirigente scolastico non vi è alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile "virtuale", dell'istituzione scolastica.

#### Quando non è possibile ricorrere al lavoro agile (personale ATA)

Per quanto concerne la gestione dell'attività e del personale ATA, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile **[sostanzialmente i soli collaboratori scolastici]**, i dirigenti scolastici dispongono degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore **[istituto ignoto dal CCNL Scuola]**, della rotazione e di altri analoghi istituti, **nel rispetto della contrattazione collettiva**. Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all'a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007 **[che bisogna goderne entro il 30 aprile]**). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

**NOTA BENE:** [è utile precisare che questo passo contenuto nell'art. 87 del decreto legge n. 18 del

---

17 marzo e ripetuto fedelmente nella nota ministeriale, tranne per quello che riguarda le ferie da fruire entro il 30 aprile, nulla ha a che vedere con le istituzioni scolastiche, in cui non esiste per esempio l'istituto della "banca ore".

Pertanto, è chiaro che laddove lo stesso decreto indica il rispetto della contrattazione collettiva, a questa bisogna necessariamente fare riferimento, per cui anche il ricorso ad eventuali congedi (es. permessi retribuiti) o altri istituti, come i anche i riposi compensativi, devono intendersi sempre su base volontaria, come anche le eventuali turnazioni dovranno avere un riferimento come per esempio la contrattazione di istituto, anche perché è già stato indicato nella nota del 10 marzo scorso (e ribadito nel decreto) come si possa ricorrere all'esenzione del personale dipendente dal servizio].

### **Cosa deve essere limitato**

- La presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
- La presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze indifferibili da garantire in presenza.

### **Attività da garantire**

Le istituzioni scolastiche oltre agli adempimenti indifferibili e all'attuazione delle attività didattiche a distanza, devono garantire:

- a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
- b) i servizi erogabili solo in presenza **[che non è possibile adempiere da remoto]** e qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l'assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;
- c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Devono inoltre essere garantiti l'operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica **[anche da remoto]**. È necessario comunicare al personale i riferimenti telefonici e mail da contattare, sia per lo svolgimento dell'attività ordinaria sia da remoto, nel caso si rendesse necessario disporre eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza.

### **Chiusura dei plessi**

- I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell'amministrazione **dovranno essere chiusi**.
- Per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-

---

contabili indispensabili al funzionamento dell'istituzione scolastica, l'apertura **deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile.**

### Contratti dei supplenti

- È prevista la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.
- È possibile sottoscrivere contratti a tempo determinato, in assenza dei titolari, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi, per il personale docente e ATA. Ciò è subordinato alla disponibilità di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa anche attraverso l'istituto del comodato d'uso.

**Permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104  
Ulteriori 12 giorni fino al 30 aprile  
(art. 24 decreto legge)**

- **Docenti: il diritto è stabilito dall'art.15 comma 6 del CCNL 2006-09;**
- **ATA: il diritto è stabilito dall'art. 32 del CCNL 2016-18 (la fruizione è anche in ore).**

### Ulteriori 12 giorni

L'art. 24 del Decreto Legge incrementa tale diritto di **ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**

Pertanto, fermo restando i **3 giorni** che si hanno nel **mese di marzo** e i **3 giorni del mese aprile**, si aggiungono **ulteriori 12 giorni complessivi da fruire entro il 30 aprile 2020:**

- **3 gg. mese di marzo + 3 gg. mese di aprile (che già spettano) + 12 giorni complessivi fino al 30 di aprile. Totale 18 giorni.**

**NOTA BENE:** in una delle FAQ pubblicate sul sito dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità <http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/> si legge:

***Sono estesi i giorni di permesso della legge 104/1992?***

***Sì.***

***I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 per:***

- ***I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);***
  - ***I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto***
-

---

*alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).*

*Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese). Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.*

*Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.*

[Per dovere di precisione si sottolinea come in realtà il decreto legge si riferisca al solo comma 3 dell'art. 33 della legge 104/92 che regola i 3 giorni di permesso mensili per assistenza al familiare disabile grave, mentre non fa riferimento al comma 6 che riguarda invece i 3 giorni mensili di cui può fruire il personale disabile con handicap grave per sé stesso.

La FAQ del Governo è quindi più estensiva rispetto a quanto contenuto nel decreto. Su tale punto sarebbe necessario un chiarimento ufficiale].

**Congedo per i figli fino ai 16 anni di età  
15 giorni fino al termine della sospensione delle attività  
(art. 24 decreto legge)**

È previsto un congedo specifico di **15 giorni per i figli di età non superiore ai 16 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata.**

**Da quando**

Dal **5 marzo**.

**Per quanto tempo**

Per un totale complessivo di **15 giorni**.

**Fino a quando**

Il congedo è riconosciuto per **tutto il periodo della sospensione delle attività scolastiche** (al momento 3 aprile 2020).

**Chi ne può fruire**

La fruizione del congedo è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

**La retribuzione**

- **figli fino ai 12 anni: la retribuzione è del 50%;**

- **figli dai 12 ai 16 anni: il congedo è senza retribuzione.**

#### **NOTA BENE**

- il congedo è aggiuntivo a quello previsto dal T.U. di maternità e paternità e previsto per il personale della scuola dall'art. 12 del CCNL 2006-09;
- gli eventuali periodi di "normale" congedo parentale, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono **convertiti** nel congedo previsto dal decreto con diritto all'indennità **e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale**;
- dal momento che l'art. in questione fa decorrere il diritto dal 5 di marzo, si ritiene che eventuali giorni di "normale" congedo parentale fruiti da quella data possano convertirsi nello "speciale" congedo previsto;
- il limite di età non si applica in riferimento ai **figli con disabilità** in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- il congedo e l'indennità **non spettano** in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

#### **Lavoro agile dipendenti disabili (art. 39 decreto legge)**

Fino al **30 aprile 2020** ai dipendenti disabili in condizioni di gravità o ai lavoratori che assistono un disabile in condizioni di gravità è riconosciuto il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

#### **Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63 decreto legge)**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente **che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro** spetta un premio, **per il mese di marzo 2020**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

#### **Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77 decreto legge)**

È autorizzata la spesa di **43,5 milioni di euro nel 2020 per tutte le scuole (statali e paritarie) al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.**

#### **Procedure concorsuali (art. 87 decreto legge)**

##### **Procedure concorsuali**

È prevista la **sospensione, per 60 giorni**, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Possono svolgersi soltanto le procedure che prevedono la

---

valutazione dei candidati su basi curricolari o in modalità telematica.

Per la scuola, quindi, si intende sospesa la **procedura del concorso per diventare DSGA la cui prova scritta si è già svolta.**

### **Piattaforme per la didattica a distanza e Assistenti tecnici (art. 120 decreto legge)**

#### **85 milioni**

Sono stati stanziati **85 milioni** alle istituzioni scolastiche a supporto della didattica a distanza, attivata in seguito all'emergenza coronavirus

- **10 milioni di euro nel 2020**, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- **70 milioni di euro nel 2020**, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali, nonché per la necessaria connettività di rete;
- **5 milioni di euro nel 2020**, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

#### **Assistenti tecnici - fino a 1000 unità**

**Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020** le scuole sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al 30/6 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di **1.000 unità**, le cui indicazioni rispetto a quali graduatorie utilizzare per il conferimento della supplenza saranno date in seguito (nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020).

Il fine è quello di assicurare anche nelle scuole **dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado** la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.

### **Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (artt. 88 e 91 decreto legge)**

Le scuole, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, **possono presentare istanza di rimborso al venditore, che emette un buono da utilizzare entro un anno dall'emissione**, per la mancata prestazione di contratti di soggiorno, di contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati per l'emergenza in atto.

L'**art. 91** esclude poi responsabilità relativamente all'applicazione di decadenze o penali connesse a

---

---

ritardati o omessi pagamenti (es. non si sono potuti rispettare i contratti relativi a viaggi di istruzione o uscite didattiche).

**Differimento di termini amministrativo-contabili  
(art. 107 decreto legge)**

È differito al **30 giugno 2020** il termine di adozione del **conto consuntivo** relativo all'esercizio 2019.

---